

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

“FORAVIA”

Articolo 1

Costituzione e Denominazione

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore, d'ora in avanti CTS), un'Associazione di Promozione Sociale denominata “FORAVIA” A.P.S. (d'ora in avanti Associazione).

Articolo 2

Sede e Durata

L'Associazione ha sede legale in via San Lazzaro 5B, nel Comune di Chivasso (TO) (10034). L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative e sezioni locali. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3

Finalità e Attività

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche e di utilità sociale favorendo l'incontro e la partecipazione attiva dei propri Soci. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

attività di Filodrammatica Dilettantistica con particolare riferimento alla produzione di spettacoli teatrali e all'organizzazione di rassegne teatrali; organizzazione di attività di Cineforum e di mostre di pittura, scultura e arte varia; educazione, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni; organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa; promozione della cultura della legalità, della pace far i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione della pari opportunità tra donne e uomini.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. L'associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo criteri e limiti da definirsi e che saranno individuati dal Consiglio Direttivo. Per la realizzazione delle proprie

attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche. L'Associazione, allo scopo di condividere e meglio raggiungere le proprie finalità, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con lo Stato, Le Regioni, gli Enti Locali, e altre associazioni, federazioni o enti nazionali ed esteri che perseguano le medesime finalità statutarie, armonizzando, se necessario, il proprio disciplinare e recependone, ove richiesto, le disposizioni regolamentari.

Articolo 4

Soci

Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e che si impegnano a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano e accettino il presente Statuto. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. I soci devono corrispondere, entro il termine del primo quadrimestre dell'anno in corso, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Articolo 5

Requisiti e Criteri di Ammissione dei Soci

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato, e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può fare ricorso all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

Articolo 6

Diritti dei Soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto dell'Associazione, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto, di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Doveri dei Soci

I soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione, al pagamento nei termini previsti della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione delle attività programmate, la quota associativa non è in nessun caso restituibile, ed è intrasmissibile

Articolo 8

Perdita della Qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde per recesso o esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il recesso avrà effetto a partire dalla data del verbale dell'Assemblea dei Soci. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, svolga attività contrarie agli interessi morali e materiali dell'Associazione, il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni, delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione, e in tutti quei casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9

Patrimonio Sociale e Risorse Economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: quote associative e contributi degli aderenti e di privati, finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione, erogazioni liberali di associati e di terzi, di entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche, di eredità, donazioni e raccolta fondi ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del CTS, beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione. Tutto quanto costituisce il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Articolo 10

Devoluzione del Patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 11

Scritture Contabili e Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive, comunque denominate, inferiori ai 220.000 euro. In caso di ricavi superiori il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione che illustra l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione e può essere consultato da ogni associato. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 12

Utili o Avanzi di Bilancio e Fondi di Riserva

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 13

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci

il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione

il Presidente

Articolo 14

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio. Può essere convocata, in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale, per comunicare ai soci l'andamento e i risultati delle attività associative in corso d'opera. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria, compresa quella che delibera sulle modifiche statutarie, in prima convocazione sono valide se presente, personalmente o per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre/quarti dei soci aventi diritto. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso pubblicato sul sito internet della associazione oppure comunicato via posta elettronica almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede o altrove, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Articolo 15

I Compiti dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ha i seguenti compiti: elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione, delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari, viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, approva i regolamenti interni ed effettua proposte per le attività istituzionali, delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, elegge il Consiglio Direttivo, ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti attingendo dalla graduatoria dei non eletti e delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti

dall'Associazione, elegge l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del CTS, delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri, delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri, delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti

Articolo 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da sette consiglieri scelti tra i Soci e rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 17

Elezione del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida, a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti, per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, o email da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un/terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro trenta giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Articolo 19

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i suoi membri il Presidente, il vicepresidente con funzioni vicarie il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano ai sensi di quanto previsto dal presente statuto di competenza dell'assemblea, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono di predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea, dare esecuzione alle delibere assembleari, formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione, predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale, deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci, deliberare l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio, compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale, elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno, stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione, vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse. Può, se ne riscontra la necessità, individuare un Direttore Artistico che segua e sovrintenda all'organizzazione delle diverse attività dell'Associazione.

Articolo 20

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni. Ha i seguenti compiti e poteri: convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, convocare l'Assemblea dei Soci, sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere in caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 21

Segretario e Tesoriere

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione per l'approvazione in Assemblea dei Soci.

Articolo 22

Gratuità delle Cariche

Tutte la cariche elettive sono gratuite.

Articolo 23

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente articolo 14. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente articolo 9.

Articolo 24

Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Articolo 25

Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e l'iscrizione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e l'Associazione vi sarà iscritta ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci di FORAVIA A.P.S.

Chivasso, 16 settembre 2020